

A2Bo

COMUNE DI
SANT'ANGELO DI BROLO



Il Sindaco

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 13 DEL 13/06/2016

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

L'anno duemilasedici, il giorno tredici, del mese di giugno, nel proprio ufficio, sito nella casa comunale,

IL SINDACO

Assistito dal Segretario Comunale,

Atteso che a mente dell'art. 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, il Sindaco eletto procede alla nomina della Giunta Comunale, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al Consiglio Comunale e alla carica di Sindaco;

Dato atto che lo stesso articolo 12 della LR 7/92, disciplina ai commi 2, 3, 4 e 5 le ipotesi di incompatibilità per i componenti della Giunta;

Dato atto che secondo l' Art. 4 della legge regionale N. 6 del 5/04/2011 che modifica il predetto art 12,

"La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale.

La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti."

E "Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali."

Considerato che secondo quanto previsto dall'art 1 della LR n. 11 del 26/06/2015, che apporta modifiche comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni :

"... Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a quattro, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a tre."

Qualora, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unità inferiore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge "

Rilevato che le ipotesi di ineleggibilità ed incandidabilità alla carica sono elencate nella seguente normativa:

- Art . 09 della L.R. 24.06.1986, n. 31;

- Art . 18, comma 2, della L.R. n. 36 del 21/09/1990 e successive modifiche;
- Art .01 della legge 18.01.1992, n. 16;
- Art. 07 della L.R. 26.08.1992, n. 7 e successive modifiche;
- *Artt. 10 e 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*

Ribadito che le ipotesi di incompatibilità sono elencate negli artt. 10 e segg. della l.r. 24.6.86, n. 31 e ss. mm. e ii., e negli artt. 7 e 12 della l.r. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni, che qui si intendono trascritti;

Visto l'art. 15 della l.r. 19.3.1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

Dato atto che in sede di consultazioni elettorali del 5/06/2016, all'atto di presentazione della candidatura sono stati designati Assessori componenti della Giunta le signore : Menza Mariajosè e Caruso Giusy, elette consiglieri comunali come da verbale dell'adunanza dei Presidenti di seggio in data 8/06/2016;

Vista la circolare n. 5 del 06/06/2014 dell'Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica che spiega che per effetto del comma 4, dell'art. 12 della L.R. 7/92, modificato dall'art. 4 della Legge 05/04/2011, n. 6, la carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale, tenuto conto comunque che il numero massimo di consiglieri che possono essere nominati componenti della giunta municipale non può superare la metà dei componenti dello stesso organo e che qualora il numero dei consiglieri nominati componenti della Giunta sia superiore al predetto limite, necessariamente il numero dei soggetti che possono mantenere entrambi gli status deve essere comunque quello previsto dalla norma *con il conseguente obbligo dell'opzione dei componenti nominati in eccesso rispetto al predetto limite;*

Considerato, altresì, che ci si riserva di conferire deleghe ai singoli Assessori su determinate sue attribuzioni, a mente del c. 8 dell'art. 12 della LR 7/92, con separato provvedimento ;

Visto il vigente O.A.R.EE.LL.

Visto lo statuto dell'ente

DETERMINA

Per quanto in premessa meglio specificato,

Di nominare Assessori, componenti della Giunta Comunale, i signori:

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
Menza Mariajosè	Catania 15/03.1979
Caruso Giusy	Messina 01/07/1987
Palmeri Salvatore Giuseppe	Sant'Angelo di Brolo 11/08/1960

Di dare atto che la Giunta è regolarmente costituita dal sottoscritto Sindaco che la presiede e dagli Assessori nominati;

Di dare atto che, prima dell'immissione nella carica, vanno depositate da parte dei componenti della Giunta le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica secondo i richiamati artt. 10 11 e 15 del D. Lgs. 235/2012 e che le ipotesi di incompatibilità devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro dieci giorni dal presente provvedimento.

Di dare atto che i componenti della Giunta Municipale, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, dovranno prestare giuramento, pena decadenza, secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL.;

Dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene comunicato al Consiglio Comunale e all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali.

Di comunicare il presente provvedimento ai i Responsabili di P.O.

Il presente provvedimento viene pubblicato integralmente sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", sotto la sezione di 1° livello "Provvedimenti" – sotto sezione di 2° livello - "Organi di indirizzo politico- Determine Sindacali";

La presente determinazione, in doppio originale, da inserire nel proprio delle Determinazioni Sindacali presso l'ufficio segreteria, viene affissa per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.

Il Segretario Comunale



IL SINDACO
Dr. Francesco Paolo Cortolillo



Il sottoscritto certifica che la presente determinazione venne pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno _____ al giorno _____

e che contro di essa _____ furono prodotte opposizioni.

Sant'Angelo di Brolo, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE